

conterrà inoltre l'enunciazione sommaria del fatto, del titolo del reato e dell'articolo di legge relativo allo stesso, e sarà eseguito dalla forza pubblica nel modo indicato dall'art. 192 del Codice succitato.¹

Se per raggiungere l'intento della prova il capitano o l'uffiziale di porto avesse bisogno di procedere all'interrogatorio dell'imputato che non fosse stato arrestato, potrà ordinare la comparizione per mezzo di apposito mandato che sarà rilasciato ed eseguito nelle forme prescritte nel libro 1^o, titolo II, sezione 6^a, del Codice di procedura penale.

1017. Il corpo del reato, ed ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità, saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e strisce di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione il capitano o l'uffiziale di porto procedente, con i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno in ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l'autorità procedente vi unirà una carta bianca, improntando

nel luogo dell'unione il suo sigillo e descrivendone l'impronta.

La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati e trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale.

1018. L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli precedenti saranno eccitate a riconoscere gli oggetti sequestrati ed a sottoscrivere o segnare gli involti e le strisce di carta colle quali sono chiusi; e rifiutandovisi ne sarà fatta menzione nel verbale.

1019. Se nelle operazioni dell'istruttoria occorra un interprete, si osserverà il disposto dell'art. 91 del Codice di procedura penale.

1020. Le forme d'istruttoria su enunciate, in quanto possano applicarsi al caso, saranno osservate dal capitano o padrone di un bastimento nell'istruttoria sommaria prescrittagli dall'art. 439 del Codice per la marina mercantile, nel caso di crimine o delitto commesso a bordo del suo bastimento durante il viaggio.

Nel caso previsto dall'art. 436 del Codice su menzionato, mancando a

¹ Art. 320, 321 C. P. P. 1913.